



DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)

RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE 21 DICEMBRE 2020, N. 16

RECANTE *"DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALLA PUBBLICAZIONE DI VOLUMI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE PROMOSSI O ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO"*

1. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

Sono ammessi a presentare domanda le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro dotati di personalità giuridica.

2. PER POTER PARTECIPARE AL BANDO È NECESSARIA LA PERSONALITÀ GIURIDICA?

Sì, è necessario che l'ente proponente sia in possesso della personalità giuridica.

L'associazione deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o nel corrispondente registro tenuto presso le regioni secondo le disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

3. QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO?

La commissione, previa valutazione comparativa tra le domande pervenute, concede il contributo, nei limiti delle risorse di bilancio.

L'importo concesso dall'Amministrazione non potrà essere superiore alla differenza tra le voci di entrata e di spesa. Le voci di entrata comprendono tutte le possibili fonti di entrata diverse dal contributo pubblico richiesto destinate a sostenere finanziariamente la realizzazione della pubblicazione e/o del convegno; le voci di spesa, invece, consistono in tutte quelle che vanno sostenute per la realizzazione della pubblicazione e/o del convegno (come ad esempio trascrizione, traduzione, stampa, acquisti dei diritti di immagini da pubblicare). È esclusa la remunerazione dell'autore della pubblicazione.

4. COME VA PRESENTATA LA DOMANDA?

La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet <https://www.istitutidgeric.beniculturali.it/it/auth/login/> seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.



5. UN UNICO SOGGETTO PUÒ PRESENTARE RISPETTIVAMENTE DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER UN CONVEGNO E UNA PUBBLICAZIONE?

Sì, lo stesso ente può presentare domanda sia per la realizzazione della pubblicazione che del convegno. Deve tenersi comunque presente che il contributo finanziario eventualmente concesso per la realizzazione del convegno può comprendere anche la pubblicazione dei relativi atti.

6. PUÒ ESSERE PRESENTATA DOMANDA FINALIZZATA AD OTTENERE CONTRIBUTI PER PIÙ DI UNA PUBBLICAZIONE?

No, è possibile presentare una domanda per la pubblicazione di un solo volume. Tuttavia, qualora il numero di pagine e la complessità del progetto editoriale lo richiedano, il volume potrà essere suddiviso anche in più tomi, ferma restando l'unitarietà del progetto editoriale.

7. DOVE TROVO GLI ALLEGATI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

Gli allegati si trovano all'interno dell'applicazione informatica dedicata. . Gli allegati vengono generati automaticamente dal sistema informatico. Non è necessario reperire la modulistica in altro modo.

8. È AMMISSIBILE LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA FINALIZZATA A FINANZIARE CICLI DI CONFERENZE E I SEMINARI?

Ai sensi dell'art. 5 della circolare n. 16/2020, sono esclusi dai contributi:

- seminari;
- corsi di formazione;
- iniziative attinenti unitamente alla vita dell'ente proponente o concernenti a temi di scarsa rilevanza culturale;
- presentazione di volumi manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa, premi.

9. ENTRO QUALE TERMINE DEVONO ESSERE REALIZZATI IL CONVEGNO O LA PUBBLICAZIONE FINANZIATI?

Il convegno e la pubblicazione per i quali si richiede il contributo devono essere realizzati unicamente nello stesso anno della presentazione della domanda (ad esempio: domanda presentata nel 2021 e convegno e/o pubblicazione realizzati nello stesso anno 2021).



10. ALL'INTERNO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEVONO ESSERE INDICATI LA DATA ED IL LUOGO DEL CONVEGNO? ED IN CASO DI PUBBLICAZIONE DEVE ESSERE SPECIFICATO L'ANNO DI EDIZIONE?

Nella relazione illustrativa devono essere indicati la data ed il luogo del convegno programmato e, nel caso della pubblicazione, deve essere dichiarato che essa sarà edita nell'anno in corso.

11. QUALI SONO LE VOCI FINANZIABILI?

Ogni attività strumentale alla realizzazione del convegno e/o della pubblicazione è finanziabile. Per i convegni, ad esempio: affitto sala, servizio tecnico, stampa materiali di comunicazione, stampa degli atti per le pubblicazioni, stampa del volume che raccoglie gli atti. Per la pubblicazione di un volume (eventualmente diviso in più tomi), ad esempio, possono essere finanziabili, ad esempio, le spese di stampa, di traduzione, di trascrizione, l'acquisizione dei diritti d'autore delle immagini pubblicate ma non la remunerazione dei diritti d'autore.

12. QUALI SONO I CRITERI E LE VOCI FINANZIABILI PER LE PUBBLICAZIONI ONLINE? E PER I CONVEGNI ONLINE?

Sono finanziabili esclusivamente le "spese vive" che vengono indicate, come ad esempio l'acquisto del servizio di utilizzazione di una piattaforma per la trasmissione informatica del convegno, la realizzazione grafica della locandina.

13. PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO UNA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.C.A.R.L.)?

No, possono presentare domanda di finanziamento solo associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.

14. È POSSIBILE PRESENTARE NUOVAMENTE LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO DI UN CONVEGNO NEL CASO IN CUI LA REALIZZAZIONE DELLO STESSO SIA STATA RIMANDATA CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19?

Sì, si può presentare nuovamente la domanda di finanziamento nel caso in cui il convegno non sia stato già finanziato.

Nel caso in cui il convegno fosse stato già finanziato, è sufficiente richiedere, motivatamente, la proroga dei termini per la realizzazione del convegno già programmato e finanziato.

15. È NECESSARIO ALLEGARE LA DICHIARAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA CARICA DI RAPPRESENTANTE LEGALE?

Sì, è necessario allegare la dichiarazione dell'attestazione della titolarità della carica di rappresentante legale.



16. È CONSENTITA LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DI FONDAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO MA COMPARTECIPATE DA UNIVERSITÀ STATALI?

Sì, è consentita la richiesta di finanziamento da parte di fondazioni senza scopo di lucro ma partecipate da università statali; ciò che rileva non è la qualità dei fondatori quanto della fondazione in sé e per sé quale ente privato non lucrativo.

17. SONO CONSENTITE EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, RIGUARDANTE I RELATORI PREVISTI DA ALLEGARE IN CORSO DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO, DOVUTE A SITUAZIONI CONTINGENTI E NON PREVEDIBILI?

No, non è possibile modificare la relazione illustrativa da allegare in sede di presentazione della domanda, se non per aspetti marginali e di dettaglio. Il tema prescelto e l'individuazione dei relatori (per numero e qualità) rappresenta uno degli elementi essenziali e determinanti la concessione del contributo richiesto.

18. È POSSIBILE ORGANIZZARE IL CONVEGNO O REALIZZARE LA PUBBLICAZIONE PRIMA DI RICEVERE EVENTUALI FINANZIAMENTI?

Sì, è possibile cominciare a organizzare il convegno o realizzare la pubblicazione prima di ricevere l'eventuale finanziamento. Il momento di erogazione del contributo è variabile, con la conseguenza che le date di svolgimento del convegno possono anche essere anteriori rispetto alla liquidazione. Si tenga presente che l'Amministrazione può concedere anche un contributo di importo inferiore a quello richiesto.

19. IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, ALLA VOCE "ESTREMI E FORMA DI COSTITUZIONE", È NECESSARIO INDICARE GLI ESTREMI NOTARILI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO?

Sì, è necessario indicare gli estremi notarili dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

20. È CORRETTO PRODURRE LE DELIBERE DI NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL TESORIERE SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE?

In fase di compilazione della domanda è sufficiente allegare la delibera di nomina del Presidente e del Tesoriere.

21. COME PROCEDERE NEL CASO IN CUI NON SIA STATO ANCORA APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO (AD ESEMPIO: 2020) ANTECEDENTE ALL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (AD ESEMPIO: 2021)?

In fase di compilazione della domanda è sufficiente allegare l'ultimo bilancio approvato, qualunque sia l'esercizio finanziario di riferimento.



22. QUALORA IL CONTRATTO DI EDIZIONE NON RENDESSE L'ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE COMPARTECIPE DI UTILI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL LIBRO, COSA OCCORRE INDICARE NELLA VOCE "RICAVI" DEL DETTAGLIO DELLE VOCI DI SPESA E DI ENTRATA?

Nel dettaglio delle voci di spesa e di entrata concernente le iniziative di cui all'art. 1, circ. n. 16/2020, è possibile indicare zero (0) qualora il contratto di edizione non renda l'associazione/fondazione partecipe di utili, come ad esempio nel caso frequente in cui il contratto di edizione non riconosca diritti d'autore.

23. IN FASE DI ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO, È NECESSARIO AVERE RELATORI DI LIVELLO NAZIONALE?

No, non è necessario; naturalmente, la qualità dei relatori non può non incidere anche sulla qualità dell'iniziativa complessiva e, dunque, sulla autonoma valutazione della commissione esaminatrice.

24. È AMMESSA LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E LA PARTECIPAZIONE PUR ESSENDO GIÀ DESTINATARI DI FINANZIAMENTI PREVISTI DA ALTRI BANDI PUBBLICI?

Sì, è ammessa la partecipazione anche quando le persone giuridiche proponenti siano già destinatarie di finanziamenti previsti da altri bandi pubblici, ancorché della stessa Amministrazione (MiC).

25. UN'ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE AVENTE PERSONALITÀ GIURIDICA PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER UN CONVEGNO O UNA PUBBLICAZIONE DI CONCERTO CON UNA PERSONA GIURIDICA CHE NE È INVECE SPROVVISTA?

Sì, è possibile. L'eventuale assegnatario del contributo, però, sarà l'associazione o fondazione avente personalità giuridica che avrà presentato la documentazione richiesta.

26. PER LA PRESENTAZIONE DEFINITIVA DELLA DOMANDA È SUFFICIENTE LA FIRMA AUTOGRAFA?

No, per la presentazione definitiva della domanda è necessaria la firma digitale.

27. QUAL È IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

Il termine di presentazione della domanda è il 31 gennaio 2021. Qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, come chiarito nella circolare n. 16/2020, questo è differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

28. COME PROCEDERE QUALORA SIA IMPEDITO L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ONLINE NONOSTANTE SIA GIÀ STATA EFFETTUATA LA REGISTRAZIONE?

Nel caso in oggetto si suggerisce anzitutto di procedere al recupero della password inizialmente prescelta. Ove le difficoltà persistano, si prega di scrivere a dg-eric.servizio2@beniculturali.it



29. COME SI DEVE RENDICONTARE IL CONTRIBUTO RICEVUTO AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 16/2020 RELATIVA AI CONTRIBUTI EROGATI PER LA REALIZZAZIONE DI CONVEGNI E PUBBLICAZIONI?

Il contributo ricevuto nell'anno 2020 per la realizzazione di convegni e pubblicazioni deve essere rendicontato secondo la modalità "tradizionale", ossia presentando alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – Servizio II "Istituti culturali" la seguente documentazione:

- una relazione illustrativa delle attività svolte grazie al contributo ricevuto;
- la documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute grazie al contributo ricevuto;
- generalità del rappresentante legale dell'Istituto che ha ricevuto il contributo.

Il termine per trasmettere la rendicontazione è di 6 mesi successivi alla data di erogazione del contributo da parte del Ministero della cultura.

Non occorre la firma digitale ma solo l'allegazione del documento di identità del titolare del contributo.

La documentazione va trasmessa esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: mbac-dg-eric.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Referenti:

Simone De Felice (simone.defelice@beniculturali.it)

Sara Ciampi (sara.ciampi@beniculturali.it)

Per quanto concerne il contributo ricevuto nell'anno 2021, esso va rendicontato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica accessibile dal sito <https://www.istitutidgeric.beniculturali.it>.

Data ultimo aggiornamento: 21 giugno 2021